

**Decreto esecutivo  
concernente la pesca nel bacino di Carassina**

del 13 maggio 2026 (stato 15 maggio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCSP), in particolare l'articolo 26;  
visto il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996 (RALCSP), in particolare gli articoli 2, 4, 8 e 22;  
vista la decisione del Dipartimento del territorio n. 2007 dell'8 maggio 2026, secondo la quale OFIBLE SA è autorizzata ad eseguire le operazioni di svuotamento del bacino di Carassina nei mesi di maggio-giugno 2026;  
verificato che le operazioni di svuotamento del bacino idroelettrico di Carassina sono state autorizzate nel periodo che precede l'inizio della stagione di pesca nei laghi alpini e bacini idroelettrici situati al di sopra dei 1200 metri di altitudine;  
considerato che lo svuotamento del bacino comporterà la totale perdita della fauna ittica presente all'interno dello stesso;  
allo scopo di consentire il massimo sfruttamento del patrimonio ittico presente nel bacino;  
sentiti i pareri favorevoli della Commissione consultiva sulla pesca, del gestore dell'impianto idroelettrico (OFIBLE SA) e del Gruppo di lavoro in materia di spurghi del Dipartimento del territorio,

**decreta:**

**Deroga**

**Art. 1** <sup>1</sup>Limitatamente al bacino idroelettrico di Carassina (n. 77 nella mappa ufficiale allegata alla patente di pesca) è consentito l'esercizio della pesca senza limitazioni nel numero di catture giornaliero e senza misure minime, in deroga all'articolo 22 capoversi 1, 2 e 5 RALCSP.

<sup>2</sup>L'estensione di cui al capoverso 1 inizia dalla entrata in vigore del presente decreto esecutivo e termina la sera che precede l'inizio delle operazioni di svuotamento.

**Patente**

**Art. 2** L'estensione di cui all'articolo 1 è ammessa unicamente per i detentori di patenti di pesca categoria D1 valide per l'anno 2026.

**Orari**

**Art. 3** Fanno stato gli orari indicati nell'articolo 4 RALCSP.

**Statistica**

**Art. 4** Le catture dovranno essere regolarmente iscritte nel libretto di statistica, rispettivamente registrate nell'applicazione Pesca TI per i detentori di patente digitale, secondo le disposizioni indicate all'articolo 8 RALCSP.

**Esercizio della pesca in altri corpi d'acqua**

**Art. 5** <sup>1</sup>Durante il regolare esercizio della pesca in altri corpi d'acqua, è vietato avere con sé pesci inferiori alla misura minima o comportanti il superamento del numero massimo di catture consentite previsti dall'articolo 22 capoversi 1, 2, 3 e 5 RALCSP, anche se catturati nel bacino di Carassina.

<sup>2</sup>L'esercizio della pesca nei corsi d'acqua a monte del bacino idroelettrico di Carassina è vietato fino a sabato 6 giugno 2026 compreso.

**Attrezzi consentiti e disposizioni generali**

**Art. 6** Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto esecutivo, fanno stato le normative cantonali e federali applicabili.

**Entrata in vigore**

**Art. 7** Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 15 maggio 2026 - BU 2026, 158.

**923.120**

Publicato nel BU **2026**, 158.